

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da		
ANTONELLA DI STASI	- Presidente -	Sent. n. sez. 881/2026
CINZIA VERGINE		UP - 12/05/2026
EMANUELA GAI	- Relatore -	R.G.N. 9898/2026
MASSIMO BATTISTINI		
MARIA BEATRICE MAGRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED]
avverso la sentenza del 14/01/2026 della Corte d'appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE
PEDICINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
udito l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] che chiedono l'annullamento della sentenza.
La difesa di parte civile ha depositato revoca di costituzione di parte civile e atto
di transazione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha ridotto la pena inflitta all'imputato, nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione, ed ha confermato la sentenza di condanna del medesimo in relazione al reato di cui all'art. 609-bis comma 1 n. 2 cod.pen., perché abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica in cui si trovava la persona offesa, a causa dell'ingestione di sostanza alcoliche poco prima assunte, la conduceva in una grotta del locale discoteca ed aveva con la stessa un rapporto sessuale.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato e ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi di ricorso enunciati nei limiti strettamente necessari come disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.



- Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 124 comma 2 cod.pen. La corte territoriale avrebbe ritenuto la procedibilità stante l'avvenuta costituzione di parte civile senza considerare che nella CNR del 10/05/2022, dopo l'esposizione dei fatti, la persona offesa si rifiutava di sporgere querela, sicchè tale dichiarazione, pur non riportata in un verbale, avrebbe valore di rinuncia tacita ai sensi dell'art. 124 comma 2 cod.proc.pen.

- Vizio di motivazione in relazione alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

Con un articolato motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa sulla ricostruzione del fatto. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la narrazione della persona offesa lucida, logica e del tutto aliena da intenti persecutori e riscontrata dai messaggi intercorsi tra costei e l'imputato. La sentenza impugnata ai fini della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa avrebbe valorizzato i messaggi intercorsi tra persone offesa e imputato che, ad una più attenta verifica, non confermerebbero la ricostruzione dei fatti occorsi.

La sentenza impugnata avrebbe illogicamente tratto la prova del rapporto sessuale dalla frase "fatto sta che è successo" riferita dall'imputato alla persona offesa che, sempre secondo i giudici territoriali, confermerebbe la consumazione di un rapporto sessuale. Viceversa, argomenta il ricorrente che, dal tenore dei messaggi, non si ricaverebbe la prova del rapporto sessuale che l'imputato nega essere avvenuto. Secondo il ricorrente il contenuto dei messaggi si riferirebbe inequivocabilmente ad un bacio e non ad un rapporto sessuale. Conclusione che troverebbe conferma nel comportamento della persona offesa che non aveva allontanato l'imputato subito dopo il fatto.

La motivazione sarebbe illogica là dove avrebbe dato rilievo ai messaggi scambiati il giorno successivo che, lungi dal confermare che il ricorrente avrebbe ammesso i fatti, sarebbero stati creati ad hoc perché la stessa persona offesa intendeva avere conferma del rapporto sessuale poiché aveva bisogno di capire cosa fosse successo.

L'illogicità della motivazione sarebbe ulteriormente riscontrata dalla indicazione dell'orario in cui sarebbe avvenuta la violenza sessuale che la Corte territoriale ricaverebbe dall'esame comparato della messaggistica, dissentendo da quanto indicato dalla sentenza di primo grado che aveva collocato i fatti in un arco temporale tra le 3,09 e le 4,17, mentre secondo la sentenza impugnata la violenza sessuale sarebbe stata consumata qualche ora prima verso l'1,30, orario assolutamente privo di qualsiasi fondamento, tenuto conto dell'ora di ricevimento dei messaggi inviati dalla persona offesa, messaggi il cui contenuto sarebbe



assolutamente incompatibile con una subita violenza sessuale di cui, peraltro, non è neppure certa la stessa persona offesa, come risulta dalla messaggistica inviata dalla medesima. È la stessa persona offesa a dubitare dell'effettiva consumazione di un rapporto sessuale avvenuto tra la medesima e l'imputato come risulta dal contenuto della messaggistica. Da tali considerazioni emergerebbe con evidenza che la ricostruzione della sentenza impugnata sarebbe fondata su elementi tutt'altro che certi. Del resto, è la stessa persona offesa a dubitare di quanto effettivamente accaduto ovvero di un rapporto sessuale consumato fra la stessa e l'imputato.

Come risulterebbe dagli atti di indagine l'imputato avrebbe sempre escluso il rapporto sessuale con la persona offesa e ciò emergerebbe chiaramente dal contenuto dei messaggi scambiati con la predetta il giorno successive nonostante i reiterati tentativi provocatori della stessa per comprendere quanto effettivamente accaduto, proprio perché lei stessa non lo ricordava. Di poi, non sarebbe assolutamente congrua la motivazione sulla prova di un'alterazione psicofisica della vittima tale da determinare una condizione di inferiorità, ed altresì la volontà del soggetto agente, consapevole di detto stato, di approfittare della stessa per indurre la vittima ad avere un rapporto sessuale. La mancata consapevolezza dell'imputato circa il dichiarato stato di alterazione psicofisico della persona offesa emergerebbe da una serie di circostanze oggettive rappresentate e non potrebbe essere dimostrata dall'aver bevuto un quantitativo di sostanza alcoliche non certo sufficiente a determinare automaticamente la invocata incapacità della vittima. E proprio per dimostrare tale circostanza, la sentenza impugnata avrebbe introdotto il tema del dissenso che evidentemente in relazione al reato contestato di violenza per induzione non avrebbe alcun rilievo. Dalla ricostruzione dei fatti non risulterebbe in alcun modo provata l'effettiva consumazione di un rapporto sessuale nello stato di alterazione psicofisico della persona offesa.

- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della circostanza del fatto di minore gravità non potendo questa essere esclusa in ragione della circostanza del compimento di un atto penetrativo, essendo stata superata, dalla giurisprudenza, la distinzione tra atti penetrativi e non, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante. Di fatti, non rileva più la natura dell'atto e l'entità dell'abuso dovendosi considerare il fatto nel suo complesso. Allo stesso modo, non escluderebbe il riconoscimento della circostanza attenuante la sussistenza di una condizione di affidamento della vittima nel soggetto agente, circostanza non ostativa all'applicazione della menzionata attenuante. Nel caso in esame, il fatto di minore gravità sarebbe ricorrente in quanto trattasi di un unico isolato episodio, le cui le caratteristiche fattuali di certo



non evidenzierebbero alcuna forma di particolare violenza costrizione e conseguentemente di particolare soggezione psicologica della vittima.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente argomenta l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela in quanto, come si legge nella C.N.R. del 10/05/2022, la persona offesa si era rifiutata di presentare querela e, non potendo ritenersi quale valida querela la costituzione di parte civile, avrebbe tacitamente rinunciato ai sensi dell'art. 124 comma 2 cod.pen.

La prospettazione difensiva si scontra con un dato inequivoco ovvero la dichiarazione resa dalla persona offesa, al termine della sua assunzione a sommarie informazioni testimoniali, ai sensi dell'art. 351 cod.proc.pen., con cui chiede espressamente che si proceda nei termini di legge, per i fatti raccontati, nei confronti di [REDACTED] con sottoscrizione della stessa.

Attesa la natura della questione processuale, la Corte ha preso visione degli atti ed ha rilevato che, contrariamente all'assunto difensivo, la manifestazione della chiara volontà di punizione è contenuta nel verbale di assunzione di sommarie informazioni. Il verbale di sommarie informazioni testimoniali è stato redatto in orario successivo (dalle 19,45 alle 22,30) alla redazione della C.N.R., atto redatto dal personale di P.G. in cui si legge che la persona offesa si "rifiutava" di presentare querela. Tuttavia, con atto successivo, il verbale di assunzione di persona informata dei fatti, ex. art. 351 cod.proc.pen., la persona offesa ha chiesto espressamente la punizione dei reati.

Avendo la persona offesa manifestato la richiesta di punizione dei reati con atto sottoscritto davanti alla polizia giudiziaria, l'argomento difensivo della rinuncia tacita risulta manifestamente infondato.

5. Il secondo motivo di ricorso, come variamente articolato, che ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, e da quei giudici disattesi con motivazione congrua, non manifestamente illogica e corretta in diritto, è inammissibile perché versato in fatto e diretto a richiedere una diversa ricostruzione del fatto ed una diversa lettura, in chiave alternativa, delle emergenze probatorie. Il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

Sotto un primo profilo, non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure che concernono la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico.



L'articolato motivo, al di là della formale deduzione del vizio di motivazione in punto attendibilità della persona offesa, è diretto a contestare la ricostruzione del fatto attraverso due direttrici: non vi è stato alcun rapporto sessuale tra persona offesa e imputato (ma solo un bacio) e non vi è prova della condizione di inferiorità psico fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche e della sua consapevolezza in capo all'imputato della quale avrebbe approfittato per avere un rapporto sessuale con la persona offesa.

La diversa ricostruzione del fatto deriverebbe, secondo il ricorrente, da una diversa lettura del contenuto della messaggistica intervenuta tra le parti in chiave alternativa rispetto a quella data dalle conformi sentenze di merito.

6. Secondo l'accertamento consacrato nelle conformi sentenze di merito, durante una serata in discoteca, su invito dell'imputato che faceva parte di un team di promozione delle serate in qualità di P.R., la persona offesa, che si era recata in compagnia di una amica, aveva iniziato a bere drink offerti dall'imputato e poi era stata condotta dall'imputato in una grotta appartata del locale discoteca, luogo ove l'imputato l'aveva condotta afferrandola per i fianchi. Nel tragitto verso la grotta, la persona offesa aveva esplicitamente manifestato un chiaro dissenso ad avere rapporti sessuali con l'imputato. Secondo il racconto della persona offesa, veniva adagiata sul divanetto ove l'imputato le sfilava i pantaloni e slip ed aveva un rapporto sessuale con la stessa, la quale, subito dopo, si sentiva male fino a vomitare nelle toilette del locale aiutata da un addetto alla sicurezza che la accompagnava all'uscita ove era ad attenderla l'ex fidanzato al quale, nell'immediatezza, confidava che aveva avuto un rapporto sessuale con l'imputato. A completare la ricostruzione del fatto, in un contesto nel quale l'imputato ha negato il rapporto sessuale (vi era stato solo un bacio cfr. pag. 10 sentenza di primo grado), i giudici del merito hanno disatteso la tesi difensiva riportando in sentenza la messaggistica scambiata, dopo il fatto, tra la persona offesa, l'imputato e l'amica della prima, il cui contenuto, secondo le conformi sentenze di merito, conferma il rapporto sessuale tra i due e le condizioni di inferiorità in cui si trovava la persona offesa per effetto dell'ingestione di sostanze alcoliche offerte dall'imputato. Significativi sono i messaggi scambiati tra persona offesa e imputato e riportati a pag. 10-11 della sentenza del Tribunale, là dove, a fronte della contestazione del fatto da parte della persona offesa, l'imputato finisce per ammettere il fatto (*a quanto pare lo volevamo entrambi*) e la successiva risposta della donna che lo contraddice con parole chiare (*Qui ti devo contraddire perché io mi ricordo di averti detto espressamente di non volerlo fare con te però ero troppo ubriaca per oppormi in realtà ero tipo lì però non ero lì cioè non riuscivo a fare ... non capivo...*). L'alternativa ricostruzione del fatto, che il ricorrente propone chiedendo una diversa lettura del contenuto della messaggistica, anche sotto il



profilo temporale che inciderebbe sull'ora in cui sarebbe avvenuta la violenza sessuale e, più in generale, dell'attendibilità della persona offesa (che la corte territoriale, invero, spiega adeguatamente tenuto conto della assenza di campo che avrebbe determinato una discrasia tra ora dell'inoltro del messaggio e ora di ricevimento dello stesso) si infrange a fronte di una motivazione che non è per nulla illogica, né contraddittoria, ma che, in quanto fondata su elementi presenti negli atti, non è sindacabile in questa sede.

7. Così ricostruiti gli accadimenti, i giudici del merito hanno ritenuto responsabile l'imputato del reato di cui all'art. 609 bis comma 2 n. 1 cod.pen. avendo approfittato delle condizioni di inferiorità psicofisica della donna strumentalizzandole per compiere atti sessuali non voluti dalla stessa.

Anche le deduzioni difensive in punto qualificazione giuridica sono manifestamente infondate.

Premesso che, in tema di violenza sessuale, rientrano tra le condizioni di "inferiorità psichica o fisica ", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per accedere alla sfera sessuale, sin da risalenti pronunce, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, da tempo, che integra il reato di violenza sessuale con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art. 609 bis, comma secondo, n. 1, cod. pen.) la condotta di chi si congiunga carnalmente con una donna addormentatasi a seguito di ingestione di sostanze alcoliche, essendo l'aggressione alla sfera sessuale della vittima connotata da modalità insidiose e fraudolente (Sez. 3, n. 1183 del 23/11/2011, Rv. 251803 – 01; Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, Rv. 247655 – 01).

Proprio con riguardo a fattispecie relative a persone offese in stato di ubriachezza alcolica, le successive pronunce hanno ribadito che integra abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica ex art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen. lo sfruttamento doloso della menomazione della vittima nel caso in cui tali condizioni siano strumentalizzate per accedere alla sfera intima della predetta (Sez. 3, n. 31847 del 08/05/2025, Rv. 288608 – 01; Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016, Rv. 267757 – 01; Sez. 3, n. 38059 del 11/07/2013 Rv. 257374 – 01).

Nelle recenti pronunce che hanno affrontato il tema, da ultimo ribadito da Sez. 3, n. 11168 del 15/12/2023, Rv. 286044 - 01), si è riaffermato il principio secondo cui il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento



di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata (Sez. 3, n. 11168/2023 cit.), e ciò in quanto la nozione di «condizioni di inferiorità psichica o fisica» cui si riferisce l'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen. si riferisce alla situazione di subalternità, soggezione e vulnerabilità determinata da una qualunque causa psichica o fisica, non necessariamente assoluta, posto che la fattispecie in questione è distinta dal legislatore rispetto a quelle caratterizzate da violenza, minaccia o abuso di autorità, e mira a tutelare la corretta formazione della volontà di autodeterminarsi nella sfera sessuale (cfr. Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023; Rv. 285289 – 02; Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv. 282834 - 02).

La differenza tra le due fattispecie viene tracciata da Sez. U, n. 27326 del 16/07/2020, C., là dove nel § 5, i Giudici del Collegio Supremo, hanno osservato che «la differente formulazione dei primi due commi dell'art. 609-bis cod. pen. evidenzia come, nella violenza sessuale "costrittiva", il soggetto passivo ponga in essere o subisca un evento non voluto poiché ne viene annullata o limitata la capacità di azione e di reazione coartandone la capacità di autodeterminazione, mentre nella violenza sessuale "induttiva" l'agente persuade la persona offesa a sottostare ad atti che, diversamente non avrebbe compiuto, ovvero a subirla strumentalizzandone la vulnerabilità e riducendola al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità. In entrambi i casi l'autore del reato incide sul processo formativo della volontà della persona offesa, direttamente compressa, nel primo caso, fino ad impedire ogni diversa opzione ed orientata, nel secondo, conformemente alle intenzioni dell'agente».

In questa direzione si è espressa la giurisprudenza (vedi *supra*) costante nell'affermare che la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, ed è integrata anche da una situazione intellettuale e spirituale di "minore resistenza" nella quale si approfitti della condizione di vulnerabilità in cui si trova la vittima, condizione causata anche dall'assunzione di sostanze alcoliche, che determina la condizione di inferiorità psichica per la minore resistenza della vittima, il cui accertamento non richiede indagini peritali potendo desumersi dagli elementi di fatto, situazione nota e sfruttata dall'agente per compiere atti sessuali sulla vittima a cui, diversamente in condizioni di assenza di inferiorità, non avrebbe prestato consenso.

8. Quanto al caso in esame, la sentenza impugnata ha valorizzato lo stato di minorata capacità psico - fisica della persona offesa, conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche offerte dall'imputato, come accertato nelle sentenze di merito sulla scorta del testimoniale, i ricordi della donna che aveva dapprima chiaramente



espresso il dissenso mentre veniva condotta nella grotta, ed ha argomentato che, nello stato di incapacità psico fisica, aveva subito un rapporto sessuale conseguente all'approfittamento di tale condizione in cui versava da parte dell'imputato

Osserva il Collegio che, nel caso in esame, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ricorre lo sfruttamento della condizione di inferiorità psico fisica della vittima, derivante dalla assunzione di sostanze alcoliche, circostanza questa indiscutibilmente accertata sulla scorta degli elementi probatori, condizione di inferiorità preesistente alla condotta dell'imputato, determinata dallo stesso che le aveva offerto dal bere in abbondanza (come risulta nuovamente dalla messaggistica in cui si chiede di quali sostanze erano composti i drink), che l'imputato approfitta e la conduce, prendendola per i fianchi, nella grotta, e così sempre sfruttando la situazione oggettiva di inferiorità della donna, l'imputato ne approfitta per abusare di lei avendo un rapporto sessuale.

L'imputato, a partire dal momento in cui propone alla donna di andare nella grotta e ivi la conduce anche trattenendola per i fianchi, giacchè la donna aveva espresso chiaro dissenso ad avere rapporti sessuali, ha colto, sfruttando dolosamente, la condizione psico fisica in cui versava, sfruttandola per avere un rapporto sessuale con la stessa, a nulla rilevando che prima la donna avesse espresso dissenso al rapporto sessuale, circostanza, al contrario, che, semmai, dimostra che la stessa giammai, in assenza dello stato di inferiorità psico fisica in cui si trovava in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, avrebbe acconsentito. A nulla rileva poi che l'imputato, in un messaggio successivo, abbia riferito la circostanza che il rapporto sessuale sarebbe piaciuto ad entrambi e ciò in quanto l'eventuale consenso (ipotizzando la lettura del messaggio data dalla difesa) sarebbe del tutto viziato dalla condotta di approfittamento della condizione in cui si trovava. Deve al riguardo ribadirsi che il consenso al compimento di atti sessuali tra maggiorenni deve essere libero e consapevole e dunque non viziato da condotte costrittive e/o induttive nei termini sopra riportati.

8. Non è fondato il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità. Il diniego della circostanza attenuante del fatto di minore gravità è stato correttamente motivato in ragione della gravità del fatto tenuto conto che l'imputato aveva avuto un rapporto sessuale con penetrazione interrotta solo perché la donna stava per "vomitargli in bocca" (cfr. pag. 28). Il diniego del riconoscimento della circostanza attenuante non è ancorato alla tipologia di atto sessuale compiuto, come sostiene la difesa, bensì alle concrete modalità dello stesso che denotano, secondo i giudici di merito, una gravità del fatto stante la gravità dell'offesa e delle conseguenze psichiche sulla vittima, per nulla



riconducibile nei termini di minore gravità. Si tratta di una motivazione che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede.

9. Va, infine, trattata la questione degli effetti della revoca della costituzione di parte civile effettuata dal difensore procuratore speciale della parte civile, con atto pervenuto in data 30 aprile 2026, durante la pendenza del processo in Cassazione.

Tale revoca risulta ritualmente proposta (Sez. 4, n. 990 del 17/12/2013, Rv. 257908 – 01 che ha affermato che nel giudizio di Cassazione la revoca della costituzione di parte civile può essere effettuata personalmente a mezzo di procuratore speciale). Essa determina l'estinzione il rapporto processuale civile azionato nel processo penale e la Corte di Cassazione investita dal ricorso proposto dall'imputato deve rilevare anche d'ufficio, anche nel caso di ricorso inammissibile, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esso contenute (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Rv. 275195 – 01; Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, Rv. 265250 – 01).

La sentenza va pertanto annulla senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili che elimina.

10. Il ricorso dell'imputato va dichiarato inammissibile e l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, statuizioni che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 12/05/2026

Il Consigliere estensore
EMANUELA GAI

Il Presidente
ANTONELLA DI STASI



IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

